

**DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO
NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**

**ART. 1
DEFINIZIONI**

1. Il presente Disciplinare regola e dettaglia le modalità di svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario svolte su area pubblica nel Comune di Barberino di Mugello, in applicazione della Legge Regionale Toscana n. 28 del 2005 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica e ss.mm.ii.
2. Ai fini dell'applicazione del seguente Disciplinare, s'intende per manifestazione commerciale a carattere straordinario, in conformità alla normativa vigente, quella *manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.*
3. Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, si precisa che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del suddetto Regolamento, il Comune *può affidare la gestione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario mediante procedura ad evidenza pubblica ai seguenti soggetti: associazioni di categoria, pro loco, associazioni e consorzi di commercianti e associazioni di promozione del territorio.* Tali soggetti, una volta affidata la gestione, dovranno *verificare il possesso dei requisiti dei partecipanti, previsti sia dal Regolamento comunale che dalle disposizioni della legge regionale in materia di commercio su aree pubbliche;*
4. Sempre con la medesima finalità, si precisa che, ai sensi del parere della Regione Toscana, prot. AOO/GRT/72266/I.50.10 del 14.3.2013, a tali manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono partecipare, oltre che gli operatori commerciali regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, anche *privati cittadini che possono esporre e vendere dei prodotti, molte volte fabbricati da loro stessi per i quali non viene richiesto il requisito dell'esercizio professionale dell'attività;*
5. Date, orari e luoghi di svolgimento delle manifestazioni sono specificati, per ogni singolo evento, nella tabella sottostante. Nelle aree espositive nelle quali ha luogo il tradizionale mercato cittadino del sabato, ove non sia stato disposto lo spostamento del mercato in altra area, la collocazione degli espositori avrà inizio solo a partire dalle ore 15.00. Per i tempi e le modalità di accesso alle aree espositive da parte degli operatori, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del presente Disciplinare.
6. La partecipazione alle manifestazioni è riservata ai soggetti specificatamente indicati - per ciascun evento - nella tabella sottostante.

ART. 2
ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI

1. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario ad oggi previste sono le seguenti:

EVENTO N. 1 CANTA' MAGGIO

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE	MERCATINI DEL CANTÀ MAGGIO
DATA	Secondo fine settimana di maggio (12-13 maggio 2018)
ORARIO	Sabato: dalle ore 09.00 alle ore 23.00. Domenica: dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
AREA ESPOSITIVA	Piazza Cavour, Viale Gramsci, Viale della Repubblica, Viale della Libertà, Via XXV Aprile e Corso Corsini.
SOGGETTI TITOLATI A PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> - imprese commerciali del settore non alimentare - imprese artigiane del settore non alimentare; - imprese commerciali o artigiane del settore alimentare con tipologia merceologica prodotti dolciari tipici, fino ad un massimo di 3; - esercenti del settore antiquariato/rigatteria; - coloro che intendono esporre e/o vendere le opere del proprio ingegno di carattere creativo così come individuate dall'art. 1 della Legge 633/1941; - coloro che in modo sporadico e occasionale intendono esporre e/o vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale (c.d. hobbisti); - associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato, sportive, che intendano promuovere i propri progetti e le proprie iniziative, senza fine di lucro.
MERCEOLOGIE AUTORIZZATE	Tutte, con la limitazione a n. 3 posteggi per il settore alimentare con tipologia merceologica prodotti dolciari tipici
POSTEGGI PREVISTI	max n. 65

EVENTO N. 2 FESTA DELL'AGRICOLTURA

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE	MERCATINI DELLA FESTA DELL'AGRICOLTURA
DATA	Prima domenica di settembre (2 settembre 2018).
ORARIO	Dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

AREA ESPOSITIVA	Via di Latera nella frazione di Latera.
SOGGETTI TITOLATI A PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> - imprese commerciali, ad esclusione di quelle del settore alimentare; - imprese artigiane, ad esclusione di quelle del settore alimentare; - esercenti del settore antiquariato/rigatteria; - coloro che intendono esporre e/o vendere le opere del proprio ingegno di carattere creativo così come individuate dall'art. 1 della Legge 633/1941; - coloro che in modo sporadico e occasionale intendono esporre e/o vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale (c.d. hobbisti); - associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato, sportive, che intendano promuovere i propri progetti e le proprie iniziative, senza fine di lucro.
MERCEOLOGIE AUTORIZZATE	Tutte ad eccezione del settore alimentare.
POSTEGGI PREVISTI	max n. 20

EVENTO N. 3 IN FIERA

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE	MERCATINI DELLA FIERA AGRICOLA
DATA	Fine settimana precedente la Fiera di Settembre, che si tiene il primo martedì dopo il 20 settembre (22-23-settembre 2018)
ORARIO	Sabato: dalle ore 09.00 alle ore 24.00. Domenica: dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
AREA ESPOSITIVA	Viale Gramsci, Piazza Cavour, Viale della Repubblica, Viale della Libertà, Corso Corsini
SOGGETTI TITOLATI A PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> - imprese commerciali, ivi comprese quelle del settore alimentare; - imprese artigiane, ivi comprese quelle del settore alimentare; - esercenti del settore antiquariato/rigatteria; - produttori agricoli e vivaisti; - coloro che intendono esporre e/o vendere le opere del proprio ingegno di carattere creativo così come individuate dall'art. 1 della Legge 633/1941; - coloro che in modo sporadico e occasionale intendono esporre e/o vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale (c.d. hobbisti); - associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato, sportive, che intendano promuovere i propri progetti e le

	proprie iniziative, senza fine di lucro.
MERCEOLOGIE	Tutte, con priorità per i prodotti alimentari e non alimentari legati alla tradizione e al mondo agricolo
POSTEGGI PREVISTI	max n. 80

EVENTO N.4 MUGELLO COMICS

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE	MUGELLO COMICS MARKET
DATA	Ultimo fine settimana di settembre (29-30 settembre 2018)
ORARIO	Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Domenica: dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
AREA ESPOSITIVA	Piazza Cavour e Corso Corsini.
SOGGETTI TITOLATI A PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> - imprese commerciali e artigianali che vendono e/o scambiano le seguenti tipologie di prodotti: <ul style="list-style-type: none"> • Editoria: libri, riviste, fumetti per bambini e adulti; • Giochi: di società, di ruolo, giocoleria; • Action figures, miniature, costumistica, gadget inerenti il tema dell'evento; - soggetti che intendono esporre e vendere le opere del proprio ingegno di carattere creativo così come individuate dall'art. 1 della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), purché a tema con l'evento; - soggetti che in modo del tutto sporadico e occasionale intendono esporre e vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale (cd. hobbisti) inerenti il tema dell'evento; - fino ad un massimo n. 4 imprese commerciali del settore alimentare per la vendita e/o somministrazione alimenti e bevande
MERCEOLOGIE AUTORIZZATE	<p>Solo le seguenti merceologie e a tema con l'evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Editoria: libri, riviste, fumetti per bambini e adulti; • Giochi: di società, di ruolo, giocoleria; • Action figures, miniature, costumistica, gadget <p>Per i n. 4 posteggi per il settore alimentare per la vendita e/o somministrazione alimenti e bevande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 con tipologia merceologica prodotti dolciari tipici; - n. 2 con tipologia merceologica somministrazione prodotti gastronomici e panini

POSTEGGI PREVISTI	max n. 35
--------------------------	-----------

EVENTO N. 5 GALLIANO IN FESTA!

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE	MERCATINI DI GALLIANO IN FESTA!
DATA	Prima domenica dopo la Fiera di Galliano (18 novembre 2018).
ORARIO	Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
AREA ESPOSITIVA	Piazza IV Novembre a Galliano.
SOGGETTI TITOLATI A PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> - associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato, sportive, che intendano promuovere i propri progetti e le proprie iniziative, senza fine di lucro; - imprese commerciali e/o artigiane, ad esclusione di quelle del settore alimentare; - esercenti del settore antiquariato/rigatteria; - coloro che intendono esporre e/o vendere le opere del proprio ingegno di carattere creativo così come individuate dall'art. 1 della Legge 633/1941; - coloro che in modo sporadico e occasionale intendono esporre e/o vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale (c.d. hobbisti).
MERCEOLOGIE AUTORIZZATE	Tutte ad eccezione del settore alimentare.
POSTEGGI PREVISTI	max n. 20

EVENTO N.6 NATALE IN CORSO

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE	MERCATINI DI NATALE
DATA	8 Dicembre e tutte le Domeniche successive all'8 e antecedenti al Natale (8, 9, 16, 23 dicembre 2018)
ORARIO	Domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
AREA ESPOSITIVA	Corso Corsini, Piazza Cavour, Via XXV Aprile.
SOGGETTI TITOLATI A PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> - imprese commerciali, ivi comprese quelle del settore alimentare; - imprese artigiane, ivi comprese quelle del settore alimentare; - esercenti del settore antiquariato/rigatteria ex art. 126 TULPS; - produttori agricoli e vivaisti; - coloro che intendono esporre e/o vendere le opere del proprio ingegno di carattere creativo così come individuate dall'art. 1 della Legge 633/1941; - coloro che in modo sporadico e occasionale

	intendono esporre e/o vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale (c.d. hobbisti); - associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato, sportive, che intendano promuovere i propri progetti e le proprie iniziative, senza fine di lucro.
MERCEOLOGIE AUTORIZZATE	Tutte con priorità per prodotti a tema natalizio.
POSTEGGI PREVISTI	max n. 40 per giornata

- Il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Sviluppo Economico, entro e non oltre le ore 13.00 del martedì antecedente lo svolgimento di ciascuna manifestazione, l'eventuale inutilizzo di taluna delle aree espositive previste nel presente articolo.

ART. 3 SPAZIO ESPOSITIVO

- Gli spazi espositivi, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale ed indicati nel precedente articolo, possono essere utilizzati mediante l'installazione di gazebo e/o di stand di diverso tipo, anche senza copertura, il cui corretto montaggio e utilizzo è sotto la diretta responsabilità del gestore.

- Gli spazi espositivi dovranno avere le seguenti dimensioni:

CORSO CORSINI	MAX 2 mt. x 3 mt.
ALTRE AREE ESPOSITIVE	MAX 3 mt. x 3 mt.

- Qualora vengano montati gazebo e/o stand, essi dovranno essere conformi - per struttura, materiali e tecnica di allestimento - alla normativa vigente. Dovranno essere preferibilmente uguali tra loro in ciascuna area espositiva.
- Qualora vengano montati gazebo, essi dovranno avere una struttura portante idonea all'installazione dei cavi elettrici per l'illuminazione e una copertura in materiale ignifugo, preferibilmente di colore bianco, con possibilità di applicare eventuali teli di chiusura laterale del gazebo, del medesimo materiale.
- E' obbligatorio assicurare l'ancoraggio a terra dei gazebo che non potrà avvenire mediante la perforazione del suolo, ma mediante collocazione di idonei pesi di controventatura.
- L'installazione dei gazebo potrà essere di norma effettuata a partire dalla mattina del venerdì antecedente l'inizio della manifestazione, compatibilmente con l'occupazione di suolo pubblico concessa dal Comune per l'area interessata. I gazebo dovranno essere smontati, a cura e spese del gestore, non oltre le ore 12.00 del lunedì successivo alla chiusura della manifestazione e compatibilmente con l'occupazione di suolo pubblico richiesta.

7. Il gestore, in accordo con gli operatori e previo assenso del Comune, potrà acconsentire all'utilizzo di gazebo e/o stand di proprietà degli stessi operatori.
8. E' fatta salva la possibilità di utilizzare ulteriori strutture diverse rispetto a quelle descritte e nella disponibilità del Comune, quali ad esempio le bancherelle in legno stile vecchio mercato, ovvero altre di diversa provenienza, previo accordo con il Comune ed eventuale verifica.
9. Il gestore potrà richiedere al Comune ulteriori strutture si rendessero necessarie per la realizzazione della manifestazione, secondo le modalità di concessione prevista dall'ufficio competente.

ART. 4

INIZIATIVE ED EVENTI CONCOMITANTI CON IL MERCATINO

1. Il Comune ha facoltà di riservare porzioni di piazze o vie, tra quelle destinate ad aree espositive del mercatino, allo svolgimento di proprie iniziative o eventi concomitanti con le manifestazioni indicate, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere. In tal caso, su richiesta del gestore, il Comune potrà destinare ai mercatini altre aree espositive idonee.
2. Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, ne viene data comunicazione al gestore, a cura dell'Ufficio Sviluppo Economico del Comune, entro e non oltre venti (20) giorni prima dell'inizio del mercatino di cui trattasi.

ART. 5

ACCESSO ALL'AREA ESPOSITIVA PER ALLESTIMENTO, CARICO E SCARICO MERCI E SMONTAGGIO

1. Per l'accesso alle aree espositive, da parte degli espositori, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) Le operazioni di carico e scarico devono avvenire esclusivamente nel rispetto delle seguenti fasce orarie, nelle giornate interessate dalla manifestazione:
 - da due ore prima dell'inizio dell'evento fino all'orario d'inizio;
 - dal termine dell'evento e per le due ore successive;
 - in caso di eventi di durata superiore ad un giorno: la sera a partire dall'orario di termine dell'attività di vendita e per le due ore successive;
 - 2) All'interno delle aree espositive non è consentita la sosta degli automezzi i quali, effettuate le operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie sopra indicate, dovranno essere parcheggiati altrove a cura e spese degli espositori.
2. Sarà cura del gestore informare puntualmente gli espositori delle prescrizioni di cui al

presente articolo, la cui inosservanza verrà sanzionata a norma di legge.

ART. 6

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ESPOSITORI E OBBLIGHI PER IL GESTORE

1. La quota massima, che può essere richiesta dal soggetto che si è aggiudicato la gestione dell'evento agli operatori per la loro partecipazione alle manifestazioni indicate all'art. 2, viene fissata con apposito atto annuale dalla Giunta Comunale. Il gestore decide l'entità di detta quota di partecipazione nel rispetto del tetto massimo fissato dalla Giunta, tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento. La quota viene riscossa direttamente dal gestore secondo le modalità ritenute più opportune.
2. Il gestore è tenuto, a titolo di rimborso spese, al pagamento dell'importo corrispondente all'occupazione di suolo pubblico degli spazi espositivi previsti dalla tabella di cui all'art. 2 del presente Disciplinare, cui vengono sommate la quota dovuta per la pulizia dell'area e la quota dovuta per il consumo dell'energia elettrica.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato dal gestore entro 15 giorni dal termine della manifestazione.

ART. 7

ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO

1. Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione delle manifestazioni, ed in particolare:
 - a) Selezione degli espositori, che, relativamente allo svolgimento dell'attività di vendita, deve avvenire previo accertamento del possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti morali e professionali, ove previsti dalle vigenti normative in materia, nonché dei requisiti igienico sanitari richiesti per il commercio dei prodotti alimentari, nelle manifestazioni in cui tale attività è consentita, indicati all'art. 11.
 - b) Collocazione dei singoli operatori nelle aree espositive. Il gestore ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli espositori nelle diverse aree espositive, nel rispetto del criterio della merceologia commercializzata ove presente ed in base a quanto previsto dall'art. 2 del presente disciplinare, fatta salva la possibilità di un diverso raggruppamento e sistemazione, nel caso di limitato numero dei partecipanti e ferma restando l'occupazione preferenziale delle aree principali laddove indicate.
 - c) Negli spazi espositivi riservati ai mercatini, il gestore non potrà collocare espositori diversi dai soggetti individuati nelle tabelle dell'art. 2 del presente Disciplinare.
 - d) Obbligo di rispettare e far rispettare tutte le indicazioni relative alla fornitura degli eventuali allestimenti tecnici connessi allo svolgimento della manifestazione, ivi incluso l'eventuale montaggio e smontaggio dei gazebo, nonché degli adempimenti connessi agli impianti elettrici meglio specificati dall'art. 9 del presente disciplinare.
 - e) Il servizio di segreteria, relativamente a ciascun evento (contatti con gli espositori,

raccolta adesioni, informazioni, inviti, comunicazioni concernenti la manifestazione).

- f) La programmazione e realizzazione di un'adeguata campagna pubblicitaria, relativamente a ciascuna edizione del mercatino in seno all'evento promosso, mediante:
- inserzioni sui quotidiani a maggiore diffusione regionale e riviste specializzate del settore nonché inserzioni pubblicitarie nei programmi delle radio e televisioni locali;
 - stampa e affissione di manifesti pubblicitari nel Comune e nei principali centri dell'area Mugello e della Città metropolitana di Firenze, nonché stampa e divulgazione di altro materiale promozionale relativo alla manifestazione (es. cartoline, volantini e cartellonistica).
- g) Il servizio di vigilanza notturna degli stands espositivi nella notte tra il sabato e la domenica di ciascuna manifestazione, se ritenuto necessario.
- h) L'occupazione, in ciascuna evento, di almeno il 70% dei posteggi previsti.
- i) Assicurare il corretto svolgimento della manifestazione ed il rispetto - anche da parte degli espositori - delle modalità e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, nonché di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza del lavoro.
- j) Predisporre, in coordinamento con l'organizzatore dell'evento, il **Piano di soccorso sanitario** articolato attraverso un'analisi dei rischi propri dell'evento effettuata in base all'allegato A1 al DGRT n. 149/2015 "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento e/o manifestazione", i cui relativi oneri sono a carico degli organizzatori medesimi.
- k) Predisporre, in coordinamento con l'organizzatore dell'evento, il **Piano per la sicurezza** articolato attraverso un'analisi dei rischi propri dell'evento effettuato in base alle Circolari del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017, del 19 giugno 2017 e del 28 luglio 2017, i cui relativi oneri sono a carico degli organizzatori medesimi.
- l) Fornire all'Ufficio Sviluppo Economico, al termine di ciascuna manifestazione, un elenco dettagliato di tutti i partecipanti all'evento, comprensivo dei dati anagrafici e dell'indicazione dell'eventuale titolo abilitativo, nonché dei dati relativi al posteggio assegnato, fatte comunque salve le previsioni di cui all'art.11 nei casi di partecipazione di banchi del settore alimentare.
- m) Stipulare apposita polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera.
- n) Obbligo di versare al Comune la quota dovuta a titolo di rimborso spese di cui all'art. 6 comma 2 del presente Disciplinare entro 15 giorni dal termine di ogni manifestazione.

ART. 8

SPESA A CARICO DEL COMUNE

1. Nessuna spesa è a carico del Comune ad eccezione di quanto previsto dall'art. 9 comma 1, lett. a) del presente disciplinare.

ART. 9
ILLUMINAZIONE DELL'AREA ESPOSITIVA

1. L'illuminazione degli spazi espositivi, qualora prevista, viene garantita nel rispetto delle modalità e prescrizioni sotto specificate:

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE:

- a) Per ciascuna manifestazione commerciale a carattere straordinario richiamata nella tabella di cui all'art. 2, il Comune provvederà ad effettuare la predisposizione degli allacci elettrici per la fornitura dell'energia volta a garantire l'illuminazione degli stands ed il funzionamento dei registratori di cassa, laddove utilizzati.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE:

- a) Il gestore è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico competente in merito agli allacci e all'utilizzo di idonei sistemi di illuminazione, affinché siano rispettate le normative vigenti in materia di impianti elettrici in luoghi aperti al pubblico per manifestazioni a carattere temporaneo. E' comunque obbligatorio l'uso di passerelle porta cavi per gli attraversamenti a terra di strade e piazze.
- b) Il gestore è tenuto, altresì, a far sì che gli stessi espositori si attengano a quanto indicato nel successivo paragrafo.

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ESPOSITORI:

Tutti gli espositori che partecipano al mercatino sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni e prescrizioni:

- a) L'espositore dovrà utilizzare, nella postazione assegnata, solo materiali rispondenti alle normative vigenti (cavi elettrici privi di abrasioni, giunzioni irregolari, portalampe a norma, ecc), tali da non mettere in pericolo i visitatori a seguito di possibili contatti accidentali.
- b) I cavi elettrici poggiati su strada dovranno correre quanto più possibile attaccati al marciapiede o alle pareti degli edifici, al fine di evitare il loro calpestio, causa di sfregamenti e corrosioni.
E' consigliato l'uso di lampade a risparmio energetico da installarsi a cura spese dell'espositore medesimo. Al fine di evitare possibili incendi innescati dallo scoppio di lampade alogene, è vietato l'uso di tali lampade se non opportunamente protette con doppio vetro.

Agli espositori è fatto divieto di:

- attraversare la sede stradale o percorsi pedonali con cavi, a meno che non opportunamente protetti con passerelle o mezzi di protezione tali da impedire cadute accidentali;
- usare prese triple, ciabatte, sdoppiatori o altra strumentazione per alimentare l'impianto dell'espositore vicino.

Il Comune si riserva di verificare il rispetto delle prescrizioni e disposizioni previste nel presente disciplinare, nonché la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme vigenti in materia, con facoltà di disporre la cessazione immediata della fornitura di energia e della attività, nel caso di accertate irregolarità nella tenuta dell'impianto.

ART. 10

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL GESTORE E PER GLI ESPOSITORI

1. Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano al mercatino delle modalità di svolgimento della manifestazione e ad invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) obbligo di attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del mercatino previste nel presente disciplinare, comprese le prescrizioni di cui all'art. 5 concernenti l'accesso alle aree espositive ed il carico e scarico merci;
 - b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento della manifestazione, e di sgomberare il posteggio al termine del mercatino, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni;
 - c) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'impianto elettrico installato presso ciascuno stand espositivo, nonché di osservare tutte le prescrizioni di cui all'art. 9 con acollo, da parte dell'espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;
 - d) obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia;
 - e) obbligo di rispettare i requisiti igienico-sanitari richiesti per il commercio e/o la somministrazione dei prodotti alimentari, nelle manifestazioni in cui tale attività è consentita, indicati al successivo articolo 11.
2. Il gestore deve comunque assicurare il rispetto, da parte degli espositori, di tutte le norme ed i regolamenti vigenti.

ART. 11

REQUISITI IGIENICO SANITARI RICHIESTI PER IL COMMERCIO E/O LA SOMMINISTRAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Nell'ipotesi in cui i mercatini prevedano la presenza di banchi di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto gestore è tenuto a presentare al Comune **almeno 7 (sette) giorni** prima dell'evento un elenco di tutti i soggetti partecipanti completo di ragione sociale, indirizzo, attività svolta ed estremi identificativi della notifica sanitaria che già sia stata presentata, suddivisi in base alle seguenti casistiche:
 - a) Elenco delle imprese che presentano per la prima volta la notifica sanitaria: tali notifiche dovranno essere inoltrate al SUAP ASSOCIATO istituito presso l'Unione dei Comuni del Mugello attraverso il sistema regionale STAR a cura dei

- singoli operatori preferibilmente in modo contestuale rispetto a tale elenco;
- b) Elenco delle imprese già registrate che intendono operare modificando significativamente l'oggetto dell'attività ed il ciclo produttivo rispetto a quanto già notificato e che per tanto presentano nuova notifica sanitaria: tali notifiche dovranno essere inoltrate al SUAP ASSOCIATO istituito presso l'Unione dei Comuni del Mugello attraverso il sistema regionale STAR a cura dei singoli operatori preferibilmente in modo contestuale rispetto a tale elenco;
 - c) Elenco delle imprese già registrate che operano su area pubblica e che hanno già presentato notifica sanitaria, anche in altro Comune (con l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi): ne fanno parte, oltre che gli operatori su area pubblica, anche le aziende agricole;
 - d) Elenco delle imprese già registrate per attività in sede fissa, che hanno già presentato notifica sanitaria e che intendono operare mantenendone i presupposti oggettivi e funzionali (con l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi).
2. Il Comune provvederà poi a comunicare tramite PEC alla competente Azienda sanitaria entro i successivi **5 (cinque) giorni** e comunque prima dell'inizio della manifestazione stessa, gli elenchi di cui al comma precedente.
 3. Tutti i banchi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di rispettare i requisiti dettati - in riferimento alla particolare attività svolta - dalla normativa di riferimento in materia di igiene alimenti e bevande ed in particolare:
 - a. il Regolamento (CE) 852/2004 e ss.mm.ii;
 - b. l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002, pubblicata sulla G.U. n. 114 del 17/05/2002 e ss.mm.ii;
 - c. Il Regolamento comunale in materia di igiene alimenti e bevande approvato con Delibera C.C. n 19 del 15/02/2006 e ss.mm.ii.
 4. L'Azienda Sanitaria potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata e provvedere ad eseguire eventuali controlli durante lo svolgimento della manifestazione.

ART. 12 SANZIONI

1. Il presente Disciplinare costituisce strumento attuativo del Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica e, pertanto, la sua violazione è sanzionata ai sensi del medesimo regolamento e dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Per le eventuali ulteriori violazioni in materia di commercio su area pubblica, si fa espresso rinvio al Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica e alle disposizioni di cui all'art. 104 della Legge regionale n. 28 del 7.02.2005 e ss.mm.ii.
3. Per le eventuali ulteriori violazioni in materia di igiene alimenti e bevande, si fa espresso rinvio al Regolamento CE 852/2004 e ss.mm.ii. e alle disposizioni del D. Lgs 193/2007 e ss.mm.ii.
4. Il gestore ha l'obbligo di allontanare tempestivamente gli eventuali trasgressori, nel caso

di gravi inadempimenti da parte degli espositori, con conseguente divieto assoluto, per gli stessi, di partecipare alle successive manifestazioni e fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascuno, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13

MODIFICA DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

1. Rispetto a quanto stabilito nel presente Disciplinare, l'Amministrazione può sempre decidere - anche per motivi diversi da quelli specificati dall'art. 4 - modifiche delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, nonché variazioni relative alla data di svolgimento ed alle aree e/o posteggi riservati all'iniziativa. Tali modifiche dovranno essere comunicate al gestore **almeno 20 (venti) giorni** prima della manifestazione interessata dalle variazioni medesime, fatti salvi i casi di urgenza e forza maggiore (es. installazione cantieri per lavori o transenne poste per motivi di pubblica incolumità di spazi situati all'interno di aree riservate al mercatino).
2. Eventuali modifiche circa le modalità di svolgimento delle manifestazioni, nonché variazioni relative alla data di svolgimento, alle aree e/o posteggi riservati all'iniziativa, rispetto a quanto riportato nel presente Disciplinare che il gestore volesse apportare, in ragione di serie e documentate motivazioni, dovranno essere richieste al Comune **con almeno 20 (venti) giorni** di anticipo. Le modifiche richieste dal gestore verranno decise dall'Amministrazione in base ad eventuale apposito parere dell'Ufficio Tecnico e del Distretto di Polizia Municipale per quanto di loro competenza.

ART. 14

REVOCHE ED ESCLUSIONI

1. E' facoltà del Comune revocare l'affidamento nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso di accertato e ripetuto inadempimento, da parte del gestore, degli obblighi previsti a suo carico dal presente Disciplinare e comunque dalla normativa vigente sia nazionale, che regionale, che locale;
 - b) nel caso di mancato rispetto, da parte del gestore, degli obblighi assunti nei confronti del Comune, con particolare riferimento all'art. 6 commi 1, 2 e 4.
2. La revoca viene notificata per iscritto dopo formale diffida a ripristinare, in un congruo termine, le regolari condizioni di gestione.
3. E' altresì facoltà del Comune escludere il gestore che abbia mancato di adempiere o rispettare i predetti obblighi da ulteriori aggiudicazioni e gestioni degli eventi di cui al presente Disciplinare.

ART. 15

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente Disciplinare entrano in vigore successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.